

INIZIATIVA PARLAMENTARE

presentata nella forma elaborata da Matteo Pronzini e cofirmatarie per MPS-POP-Indipendenti per l'aggiunta di un nuovo articolo nella Legge sanitaria (Canicola: proteggiamo salariati e popolazione)

del 19 settembre 2022

Con la presente iniziativa chiediamo l'inserimento nella Legge sanitaria di uno specifico articolo riguardante la tutela dei salariati e della popolazione dai rischi causati dai periodi di canicola:

CAPITOLO III
Protezione sanitaria
A. *Salubrità dell'ambiente*

Pericolo imminente

Art. 37¹ Ove sia accertato e documentato un imminente grave e non altrimenti evitabile pericolo per la salute, il Consiglio di Stato può decidere ogni provvedimento indispensabile, in particolare:

- a) il divieto, la sospensione, l'annullamento o la chiusura temporanea o definitiva di attività, esercizi, manifestazioni e processi produttivi;
- b) il divieto temporaneo o definitivo di vendita di sostanze, prodotti, derrate alimentari, utensili, apparecchiature;
- c) il trasferimento e lo sgombero coatti, temporanei o definitivi, di popolazione e animali;
- d) il divieto di accesso, di transito, di passaggio o di circolazione temporaneo o definitivo in aree pubbliche o private;
- e) l'inabitabilità e l'inagibilità di costruzioni ed edifici privati e pubblici.

²Sono riservate le competenze di polizia sanitaria dei Comuni previste dalla Legge organica comunale, come pure le disposizioni riguardanti l'organizzazione del Servizio sanitario coordinato.

Salubrità dell'ambiente

a) vigilanza

Art. 38¹ La vigilanza sulla salubrità dell'ambiente di vita, abitativo, di studio, di svago e di lavoro incombe in prima istanza ai Comuni, che si avvalgono della collaborazione dei medici delegati.

²Il Dipartimento può in ogni caso intervenire d'ufficio o su istanza degli interessati per tutelare la salubrità pubblica.

b) abitabilità, agibilità

Art. 38a¹ Al Dipartimento compete il riconoscimento della abitabilità e dell'agibilità degli edifici di uso pubblico e collettivo, ai Municipi di tutte le altre costruzioni.

²Il riconoscimento può essere revocato in ogni momento, se non risultano soddisfatte le condizioni per la sua concessione e se sussiste una situazione di pericolo per la salute.

c) costruzioni nuove e esistenti

Art. 38b¹ Il Consiglio di Stato stabilisce le norme ed i requisiti di igiene per le nuove costruzioni, le ricostruzioni, le riattazioni e gli ampliamenti di edifici.

²Il Dipartimento promuove l'eliminazione delle barriere architettoniche che ostacolano la mobilità delle persone invalide.

Balneabilità

a) principio

Art. 38c¹ A tutela della salute dei bagnanti, la qualità dell'acqua delle spiagge e delle piscine di uso pubblico o collettivo deve essere periodicamente verificata per accertarne le condizioni igienico sanitarie.

²In caso di acque inquinate, impure o comunque pericolose per la salute, la balneazione deve essere vietata.

³Il regolamento stabilisce i requisiti igienico-sanitari per la balneabilità delle acque, i provvedimenti da adottare per la tutela della salute dei bagnanti e le autorità competenti.

Nuovo articolo: Canicola

¹A tutela della salute delle salariate e dei salariati in caso di allarme canicola, decretato dalle autorità, tutte le attività lavorative svolte all'esterno ed in luoghi chiusi non climatizzati dopo le ore 13.00 è vietato.

²Le strutture socio-sanitarie, ed in particolare le camere, i locali di socializzazione ed alberghieri, devono essere tutte climatizzate.

³Per il rispetto di tale regolamentazione sono responsabili i comuni. È possibile la collaborazione del Dipartimento e dell'Ufficio del medico cantonale.

⁴Il regolamento stabilisce eventuali eccezioni.

Per MPS-POP-Indipendenti
Matteo Pronzini
Arigoni Zürcher - Lepori Sergi